

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 7 ottobre 2025 (G 62/2025), sull'illegittimità costituzionale di alcune limitazioni, valide per i giornalisti, del diritto di accesso al registro dei titolari effettivi**

21/10/2025

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge che limitava l'accesso al "registro dei titolari effettivi" (*Register der wirtschaftlichen Eigentümer*) ai portatori di determinate categorie di interessi. Secondo il VfGH la disposizione era in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, come garantita dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Ai sensi del § 10 della legge sul registro dei titolari effettivi (WiEReG), nella versione vigente fino al 1° ottobre 2025, organizzazioni e singole persone fisiche potevano richiedere l'accesso ai dati del registro relativi a determinati soggetti, previa dimostrazione di un interesse qualificato (*berechtigtes Interesse*). La legge specificava espressamente che, per quanto concerneva la categoria dei giornalisti, doveva ritenersi sussistente un interesse qualificato in relazione a inchieste su riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o elusione di sanzioni internazionali. La Corte costituzionale, adita in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale amministrativo federale, ha sollevato davanti a sé stessa questione di legittimità costituzionale del § 10 WiEReG.

La Corte costituzionale ha affermato che la disposizione scrutinata incideva sul godimento della libertà di espressione (*sub specie* libertà di informazione) del ricorrente (un giornalista), garantita dall'art. 10 Convenzione EDU, e che tale limitazione non risultava giustificata dalla necessità di proteggere un confliggente interesse di terze persone, tutelato a livello costituzionale. Infatti, i dati in relazione ai quali l'accesso veniva negato non erano qualificabili come dati personali che ponessero esigenze di riservatezza. Si trattava invece di dati relativi alla qualità delle informazioni raccolte, che rilevavano soltanto se il titolare iscritto nel registro fosse stato o meno identificato da un professionista (un notaio o un avvocato).

Il VfGH ha precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda soltanto la disposizione legge nella versione vigente fino al 1° ottobre e che la legittimità costituzionale del nuovo § 10 WiEReG non è stata invece scrutinata.

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina